PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Oristano

Modifiche al Progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Oristano per il triennio 2018-2020.

Le modifiche, che qui di seguito verranno illustrate, al Progetto organizzativo della Procura della Repubblica di Oristano per il triennio 2018-2020, adottato con decreto del 26.1.18, si impongono alla luce della sottoscrizione in data 14 marzo 2019 del "*Protocollo tra il Tribunale di Oristano e la Procura della Repubblica di Oristano per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica*", che in questa sede integralmente si richiama e si allega al presente documento.

Nello specifico, restando invariati tutti gli altri punti non espressamente presi in considerazione, i paragrafi del vigente Progetto organizzativo sui cui si interviene sono **il par. 3.1.1. (I gruppi specialistici di lavoro presenti), e più precisamente la lett. a), ed il par. 5. (Criteri di priorità nella trattazione degli affari).**

Modifica al par. 3.1.1. I gruppi specialistici di lavoro presenti.

La modifica che si rende necessaria alla luce dell'adozione del Protocollo di cui sopra riguarda l'elenco dei reati devoluti alla competenza del gruppo specialistico deputato alla trattazione dei "reati contro i soggetti deboli" (lett. a); tale elenco comprende ora i seguenti delitti:

- art. 388 comma 2 c.p. (limitatamente all'inosservanza delle disposizioni impartite dal giudice sull'affidamento dei minori);
- artt. da 564 a 574 *bis* c.p.;
- art. 582 c.p., aggravato dall'art. 576 comma 1 n. 2, 5 e 5.1 o dall'art. 577 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p.;
- art. 583 *bis* comma c.p.;
- art. 591 c.p.;
- artt. 593 *bis* e 593 *ter* c.p.;
- art. 600 *octies* c.p.;
- artt. da 609 *bis* a 609 *octies* c.p.;
- art. 612 comma 2 c.p., commesso ai danni dei soggetti indicati nell'art. 577 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p.;
- art. 612 *bis* c.p.

Modifica al par. 5. Criteri di priorità della trattazione degli affari.

La modifica che si rende indispensabile alla luce dell'adozione del Protocollo di cui sopra riguarda due punti del paragrafo in questione, e precisamente:

- le modalità di inoltro al Tribunale delle richieste di fissazione delle date di udienza per i procedimenti a citazione diretta: a differenza di quanto stabilito con il documento prot. n. 53/2017/INT. del 15.12.17, allegato al progetto organizzativo in vigore[1], qualora la richiesta riguardi uno dei delitti devoluti alla trattazione del gruppo specialistico di lavoro "reati contro i soggetti deboli", la stessa dovrà essere immediatamente inoltrata al Presidente del Tribunale per la fissazione della relativa udienza come previsto nel Protocollo;
- ferme restando le direttive già vigenti in ordine ai criteri di priorità nella trattazione e definizione dei procedimenti devoluti ai gruppi specialistici di lavoro, con riferimento a quelli di competenza del gruppo specialistico "reati contro i soggetti deboli", in ossequio a quanto concordato nel Protocollo con riferimento ai rapporti con l'ufficio G.I.P./G.U.P. del Tribunale, sia le richieste di rinvio a giudizio che quelle di archiviazione relative a tali fascicoli dovranno essere trattate in termini di assoluta priorità.

Da ultimo, pur non ravvisandosi la necessità di apportare specifiche modifiche sul punto, stante l'esplicita previsione contenuta nel Progetto organizzativo al par. 7. (La partecipazione alle udienze) con l'introduzione del principio della cosiddetta

---

[1] Per completezza e comodità di comprensione, di seguito si riporta il testo completo del documento in oggetto:

"Le modifiche introdotte dalla l. 103/2017 - in particolare con riferimento alla necessità che entro tre mesi dal decorso dei termini previsti dall'art. 415 bis c.p.p. il pubblico ministero eserciti l'azione penale, pena l'avocazione del procedimento da parte del Procuratore Generale - impongono una correzione di quella che è la prassi attualmente seguita dall'ufficio per quanto riguarda le modalità di inoltro della richiesta al Presidente di Sezione del Tribunale di fissazione della data dibattimentale davanti al giudice monocratico: infatti, alla luce della valutazione complessiva delle richieste di questo tipo che nel corso dell'anno vengono avanzate da ciascun Sostituto, è del tutto probabile che nell'arco di tre mesi dalla scadenza dei termini dell'art. 415 bis c.p.p. in relazione al primo fascicolo per il quale la richiesta sarebbe avanzabile non si raggiunga il numero di 16 fascicoli tutti assegnati allo stesso magistrato da inviare al Tribunale per la determinazione della data di udienza.

D'altra parte, le tabelle del Tribunale, di recente stilate, prevedono che "la Procura invierà le richieste di fissazione a gruppi di 16 fascicoli provenienti preferibilmente dallo stesso p.m." (pag. 74 del Documento organizzativo generale del Tribunale di Oristano).

Al fine di contemperare queste due esigenze, in accordo con il Presidente di Sezione previamente interpellato, si è convenuto di stabilire che ***le richieste contenenti sempre il numero complessivo di 16 fascicoli siano inoltrate a prescindere dalla circostanza che i fascicoli in questione siano assegnati tutti allo stesso Sostituto****: in questo modo il rischio a cui si è fatto dianzi cenno dovrebbe essere opportunamente evitato.*

È ovvio che questa modifica comporta che i fascicoli con richiesta di fissazione dell'udienza provenienti dai singoli Sostituti vengano "accorpati" per raggiungere il numero concordato di 16: a tal fine è stata creata una ***cartella condivisa tra tutti i Cancellieri assistenti dei magistrati e raggiungibile dal desktop del computer in cui è presente un file di Excel dove, a cura delle Segreterie dei Sostituti, verranno inseriti i dati relativi ai singoli procedimenti*** *non appena gli stessi saranno trasmessi dal Sostituto una volta predisposto il decreto di citazione a giudizio; in particolare, si segnala la* ***necessità di porre estrema attenzione nell'indicazione del dato relativo alla scadenza dei termini dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p., ossia del decorso dei 20 giorni dall'ultima notifica all'indagato o al suo difensore****, perché è da quel momento che inizia a computarsi il termine di tre mesi per l'esercizio dell'azione penale.*

Il Cancelliere che inserirà il sedicesimo fascicolo nell'elenco avviserà tempestivamente il Cancelliere che collabora con il sottoscritto, sig.ra CARLA CASU, che provvederà a stampare l'elenco ed a sottopormelo per la firma ed il successivo inoltro al Tribunale.

Tale procedura dovrà essere seguita per tutti i fascicoli per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza davanti al giudice monocratico, a prescindere dalla circostanza che siano stati iscritti prima del 3 agosto 2017."

"personalizzazione del fascicolo" secondo le modalità ivi disciplinate, si raccomanda vivamente ai componenti del gruppo specializzato di lavoro "reati contro i soggetti deboli" di attenersi scrupolosamente alle direttive impartite e di partecipare personalmente alle udienze dibattimentali di trattazione dei procedimenti *in subiecta materia* - di prioritaria rilevanza e delicatezza per la gravità dei fatti contestati, secondo la loro prudente valutazione, e/o per la presenza come persone offese di minori - a loro assegnati e provenienti da udienza preliminare celebrati davanti al giudice monocratico o, in caso di impossibilità, di farsi sostituire preferibilmente da altro componente del medesimo gruppo; per i restanti procedimenti, a citazione diretta o provenienti da udienza preliminare e non rientranti nella casistica sopra indicata, il sostituto titolare del fascicolo potrà affidare la trattazione a dibattimento, previa – se ritenuta necessaria - opportuna indicazione delle iniziative da assumere, preferibilmente al Vice Procuratore Onorario al quale è abbinato (secondo lo schema contenuto nel documento di istituzione dell'Ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica), il quale dovrà assumersi l'impegno di seguire tutto l'iter dibattimentale.

Oristano, 8 aprile 2019.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Ezio Domenico Basso